

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 392

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOMBARDO, AMALFITANO, BODRATO, MORO, FOSCHI,  
PORTATADINO, BAMBI, SANESE, LUCCHESI, MARZOTTO  
CAOTORTA, BERNARDI, GUIDO, FEDERICO, LAMORTE,  
FIORET, BORTOLANI, ZOLLA, MANNINO, PENNACCHINI,  
GARGANO, PEZZATI, CASTELLUCCI, VERNOLA, SINESIO,  
LA LOGGIA, TANTALO, IANNIELLO, BIANCO ILARIO,  
CARLOTTO**

*Presentata il 20 luglio 1979*

Norme per la vendita al pubblico dei prodotti ittici da parte  
delle cooperative di pescatori e loro consorzi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge recepisce le aspirazioni e le istanze dei pescatori riuniti in cooperative per ottenere la facoltà di vendere direttamente il prodotto del loro lavoro.

Ispirandosi a tali istanze, la proposta stabilisce appunto la facoltà da parte delle cooperative di pescatori e loro consorzi di vendere al minuto nel territorio dei rispettivi Comuni di produzione nonché in tutti i Comuni della Repubblica i prodotti pescati, allevati e trasformati dai loro soci.

Tale proposta riflette per analogia la legge 9 febbraio 1963, n. 59, modificata dall'articolo unico della legge 26 luglio 1965, n. 976, relativa alla vendita al pub-

blico dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.

L'analogia fra le categorie di agricoltori e pescatori è ormai da tutti riconosciuta ed accettata. A tal proposito basterà ricordare talune delle caratteristiche comuni, quali ad esempio, la precarietà del lavoro legato a fattori atmosferici, gli orari di lavoro stressanti, gli alti costi di gestione d'impresa, la scarsa remunerazione del prodotto offerto.

Quindi, nella considerazione dell'esistenza di un preesistente diritto dei produttori a vendere i loro prodotti ai grossisti e agli intermediari in genere, con l'autorizzazione di cui all'articolo 1, la proposta di legge vuole allargare la liceità dell'offerta ai destinatari ultimi del

prodotto, cioè ai consumatori. In tal modo, eliminando la piaga dell'intermediazione parassitaria, causa prima dell'alto prezzo del prodotto al dettaglio, favorisce non solo i produttori non più ricattati dai prezzi imposti dai grossisti acquirenti, bensì, e più ancora, gli stessi consumatori.

Tenendo conto della grande importanza che il Movimento cooperativo ha assunto nel contesto socio-economico nazionale in questi ultimi tempi, ci auguriamo che la presente proposta incontri il vostro responsabile favorevole consenso e sia approvata nel più breve tempo possibile.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le cooperative di pescatori e loro consorzi non sono tenute a munirsi della licenza di cui al regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2174, per la vendita al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica dei prodotti pescati, allevati e trasformati dai loro soci, né ad avere obbligatoriamente il possesso o l'uso di locali, chioschi, baracche e simili stabilmente fissati al suolo.

Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sanità e d'igiene.

### ART. 2.

Le cooperative e i loro consorzi che intendono effettuare la vendita di cui al precedente articolo debbono farne domanda ai sindaci dei comuni nei quali intendono effettuarla.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, deve essere presentata al sindaco in duplice esemplare e contenere, oltre l'indicazione della cooperativa o del consorzio (denominazione, sede, iscrizione al registro prefettizio e al BUSC), anche quella del tipo del prodotto (fresco, congelato, conservato, surgelato, pescato in acque marine o dolci, allevato, ecc.) e dei modi in cui intende effettuare la vendita (se permanente o meno), nonché del posto nel quale si inten-

de svolgere tale attività in modo che sia sempre possibile l'individuazione della località di vendita.

ART. 3.

Entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda il sindaco rilascia la relativa autorizzazione indicando nella stessa i prodotti, i luoghi e i giorni nei quali è autorizzata la vendita, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

ART. 4.

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.